

Legge Regionale 02 agosto 1983, n. 57**Piano regionale dei mercati all'ingrosso. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 38, supplemento ord., del 10.08.1983)

INDICE

- Art. 1 - Piano regionale dei mercati all'ingrosso
- Art. 2 - Finalità e obiettivi del Piano regionale
- Art. 3 - Centro Annonario Polivalente
- Art. 4 - Nuove localizzazioni, trasferimenti e superficie massima delle strutture mercantili
- Art. 5 - Localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato
- Art. 6 - Finanziamento degli interventi
- Art. 7 - Realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso
- Art. 8 - Finanziamento e imputazione della spesa
- Art. 9 - Abrogazione

Art. 1***Piano regionale dei mercati all'ingrosso***

La presente legge disciplina gli interventi nel settore dei mercati all'ingrosso.

Le norme della presente legge e le tabelle "A" e "B" ad essa allegate costituiscono il piano regionale dei mercati all'ingrosso di cui all' art. 2 della legge regionale 21-5-1975, n. 46 .

Art. 2***Finalità e obiettivi del Piano regionale***

Al fine di razionalizzare la rete regionale dei mercati all'ingrosso e di armonizzare la presenza dei diversi circuiti all'interno del sistema distributivo, nonché di determinare la riduzione dei costi di distribuzione, sono fissati quali obiettivi del Piano regionale:

- a) la ordinata diffusione dei mercati all'ingrosso nel territorio regionale in relazione alla produzione reale e potenziale e in relazione ai consumi ed alla loro presumibile evoluzione;
- b) la trasformazione degli attuali mercati all'ingrosso in centri anonari polivalenti;
- c) lo sviluppo del sistema di offerta dei beni di cui all' articolo 1 della L.R. 21-5-1975, n. 46 e di servizi, attraverso l'incremento delle interrelazioni funzionali fra centri alimentari e imprese grossiste operanti fuori dai centri stessi.

Art. 3***Centro Annonario Polivalente***

Il Centro Annonario Polivalente è il principale strumento di politica annonaria dell'ente locale. Esso è costituito dalle strutture e dai servizi per la raccolta, conservazione e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti di cui all' articolo 1 della L.R. 21-5-1975, n. 46 .

Il Centro Annonario Polivalente ha lo scopo di adeguare le strutture mercantili all'ingrosso alle attuali esigenze del sistema distributivo, con l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'efficienza e l'economicità della gestione e una diretta azione di controllo commerciale. Viene altresì favorita l'azione delle competenti autorità per quanto concerne il controllo igienico-sanitario con particolare riferimento alla tutela dei consumatori.

Art. 4***Nuove localizzazioni, trasferimenti e superficie massima delle strutture mercantili***

Agli effetti della presente legge, il territorio regionale è suddiviso nelle zone di cui all'allegata tabella "A". Le zone individuano l'ambito territoriale dei flussi commerciali che, per consistenza e dislocazione, possono essere soddisfatti da un'unica struttura mercantile polivalente.

Per ciascuna zona l'individuazione dell'area del territorio comunale in cui dovrà realizzarsi la struttura mercantile polivalente e le aree destinate alle localizzazioni delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato vengono effettuate d'intesa fra i comuni ricadenti nella zona stessa, sulla base di un documento tecnico-programmatico. Le Associazioni intercomunali territorialmente interessate promuovono il perfezionamento delle intese fra i comuni, dandone atto con propria deliberazione.

Ai fini dell'individuazione di cui al comma precedente, i comuni tengono conto in particolare dei caratteri di accessibilità dell'area, del suo grado di infrastrutturazione nonché della consistenza e della distribuzione territoriale della domanda.

Per ciascuna struttura mercantile si applicano gli standards di superficie massima destinabile alla

vendita di cui all'allegata tabella "B".

Art. 5

Localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso fuori mercato

Ai fini dell'integrazione funzionale tra le strutture mercantili previste dalla presente legge e le attività di commercio all'ingrosso fuori mercato, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 delimitano le aree contigue a quelle del mercato da destinare alla localizzazione delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all' art. 1 della legge regionale 21-5-1975, n. 46 , svolte al di fuori del mercato stesso. Limitatamente ai comuni nel cui territorio già esistono mercati all'ingrosso, il vincolo è subordinato alla disponibilità delle aree contigue alla sede del mercato(1/b)

I comuni non sede di mercato all'ingrosso valutano l'opportunità di realizzare aree per l'insediamento di attività di commercio all'ingrosso fuori mercato sulla base degli indirizzi di politica di settore contenuti nel documento tecnico-programmatico di cui all' art. 4, con particolare riferimento alle compatibilità territoriali ed economiche fra tali aree e le strutture mercantili all'ingrosso previste dalla presente legge.

Art. 6

Finanziamento degli interventi

Fino all'entrata in vigore della disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole, il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è disposto con atto del Consiglio regionale su proposta della Giunta. (2)

Con lo stesso atto il Consiglio regionale :

- a) accerta la conformità delle iniziative alle condizioni stabilite dalla presente legge;
- b) valuta le iniziative in termini di adeguamento agli obiettivi di cui alla presente legge, in relazione alla fattibilità, anche dal punto di vista del concreto reperimento delle risorse finanziarie, ed al rendimento sociale ed economico, con indicazione delle relative priorità;
- c) stabilisce per ciascuna iniziativa la natura e la misura dei finanziamenti, nonché le modalità ed i termini per l'erogazione degli stessi.

La Giunta regionale acquisisce, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del provvedimento consiliare suindicato, il piano di copertura finanziaria dell'iniziativa redatto dal soggetto beneficiario sulla base delle complessive risorse utilizzabili e delle previsioni circa l'inizio, lo svolgimento e la conclusione dei lavori, ne verifica la rispondenza alle condizioni fissate dal Consiglio regionale e, se conforme, provvede all'erogazione dei finanziamenti concessi, da effettuarsi per stati di avanzamento dei lavori.

Alle domande di finanziamento, da presentarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, devono essere allegati:

- a) il documento tecnico programmatico di cui all' art. 4 della presente legge;
- b) il progetto tecnico di massima delle opere, comprensivo delle indicazioni dell'area di ubicazione, o i bandi di concorso per gli appalti, purché contenenti l'indicazione delle ubicazioni, delle dimissioni e delle principali caratteristiche tecniche delle opere;
- c) una relazione illustrativa delle caratteristiche o delle finalità dei singoli interventi in rapporto alla organizzazione complessiva delle attività e dei servizi, nonché l'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi stessi;
- d) l'atto di concessione dell'ente istitutore del mercato, nel caso dei soggetti di cui alla lett. b) del successivo articolo 7.

È soppresso l' art. 3 della L.R. 21-5-1975, n. 46 .

Art. 7

Realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso

L' articolo 4 della legge regionale 21-5-1975, n. 46 è sostituito dal seguente:

Omissis (3)

Il quinto comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46 è sostituito dal seguente:

Omissis (3)

Art. 8

Finanziamento e imputazione della spesa

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte, per l'anno 1983, con i fondi di cui al capitolo 14000 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 la cui denominazione è così modificata:

"Contributi finanziari per l'attuazione degli interventi previsti dal piano regionale dei mercati all'ingrosso (L.R. 29-6-1983 n. 52)".

Al finanziamento per gli anni successivi sarà provveduto con le relative leggi di bilancio.

Art. 9

Abrogazione

La L.R. 12 gennaio 1974, n. 3 recante "Contributi ai Comuni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso" è abrogata.

Note

1. Pubblicata nel BU 10 agosto 1983, n. 38, Suppl. straord.

1/b. I successivi comma 2 e 3 sono stati abrogati con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, art. 41.

2. Ai sensi dell' art. 27 della L.R. 17 febbraio 1984, n. 13, la disciplina transitoria del finanziamento, di cui al presente comma, cesserà di avere applicazione con effetto dal sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del primo programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive approvato ai sensi della suddetta L.R. 17 febbraio 1984, n. 13 (pubblicata alla voce 24, pag. 49).

3. Le parti omesse sono riportate in modifica alla L.R. 21-5-1975, n. 46.

Allegati

All1 – Allegato A – Zone di intervento e relative strutture mercantili.

All2 – Allegato B – Superfici delle aree di vendita per comparto merceologico.